



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 884 SEDUTA DEL 10/09/2025

OGGETTO: Disegno di legge: “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).”

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 12 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Francesco De Rebotti avente ad oggetto: *“Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”*;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 08 settembre 2025, n. 0166836;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto *“Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”*; e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Francesco De Rebotti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Disegno di legge: “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).”

RELAZIONE

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 7 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni (PNC-T) - approvato con Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024 e con i requisiti definiti dalla milestone M7 REPowerEU - Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green” (M7-10_Adozione leggi regionali) - richiede che tutte le Regioni adottino una normativa entro il terzo trimestre del 2025, che adegui i propri sistemi formativi regionali, avendo quali punti cardine l'erogazione di attività di formazione nei settori in cui vi sono i maggiori disallineamenti tra competenze richieste e offerte, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde e sia in linea con un quadro comune in materia di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze.

A livello nazionale è stato predisposto ed inviato a tutte le Regioni quale traccia il seguente schema di emendamento che sintetizza le novità richieste dalla riforma del PNRR.

Articolo 1 – Offerta formativa regionale

1. *L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.*
2. *La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch) e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.*

Articolo 2 - Implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali

1. *La programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali previsti derivanti dall'attività formativa (NOTA possono essere indicati altri strumenti).*

Articolo 3 – Messa in trasparenza delle competenze apprese anche in contesti di lavoro

1. *Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), anche in percorsi formativi brevi (micro-credentials), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.*
2. *Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali (incluse micro-credentials) che evidenzino: a) le competenze specifiche acquisite; b) la durata del percorso formativo; c) il livello di qualificazione raggiunto; d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.*

Articolo 4 – Sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. *Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la partecipazione di soggetti privati.*

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. *Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.*

Articolo 6 – Modalità attuative.

1. *Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 saranno definite mediante Regolamenti attuativi da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.*

Articolo 7 – Copertura finanziaria dell'emendamento

2. *La proposta ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione.*

La maggior parte di tali previsioni in Umbria risultano già vigenti e disciplinate dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominata "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" come riformata con legge regionale n. 11/2021.

Tale normativa disciplina, infatti, la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali in materia di lavoro ed apprendimento permanente, partendo dalla centralità della persona, dallo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione e valorizzando le competenze maturate lungo il corso della vita.

Nonostante la normativa regionale sia di recente approvazione e già riformata nel 2021, la rapidità di trasformazione prodotta dalle due transizioni, digitale ed ecologica, ha fatto comunque rilevare ambiti in cui è necessario operare adeguamenti per l'allineamento del sistema regionale della formazione alle direttrici strategiche del Piano Nuove Competenze – Transizioni (PNC-T).

E' stata intrapresa una interlocuzione con l'Unità di Missione PNRR del MLPS, che ha previsto la condivisione delle proposte di modifica alla LR 1/2018 e smi e l'invio di una check list di autovalutazione nel mese di luglio 2025. La proposta di emendamento della legge regionale è stata inviata il 30.07.2025 ed è stata valutata positivamente con nota del 13 agosto 2025 dell'Unità di Missione PNRR, risultando coerente con gli esiti della Checklist di autovalutazione e con le opportunità di aggiornamento del quadro regolatorio del sistema della formazione complessivamente emerse.

Il termine del 30.09.2025 previsto dal *PNRR M7-10 Adozione leggi regionali* impone la richiesta della procedura di urgenza ai sensi del vigente regolamento dell'Assemblea Legislativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le modifiche introdotte alla normativa regionale vigente dal presente DDL hanno natura esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disegno di legge: “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).”

ART. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla lettera w) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) dopo le parole: “*del quadro nazionale*” sono aggiunte le seguenti: “, *orientandolo in particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, la green economy e l'innovazione tecnologica e verso le aree in cui si verifica il maggior disallineamento tra domanda e offerta di competenze*”.

ART. 2

(Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “*agli indicatori,*” sono inserite le seguenti: “*agli impatti occupazionali previsti,*”.

ART. 3

(Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “*finanziata*”

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dalla Regione” sono inserite le seguenti:
“anche attraverso l’implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l’analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) e della stima sui risultati socio-occupazionali derivanti dall’attività formativa”.

Art. 4

(Modificazione all’articolo 28 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione promuove l’apprendimento durante tutto l’arco della vita valorizzando con l’acquisizione di micro-credenziali la formazione espletata in contesti di lavoro e in percorsi formativi brevi.”

ART. 5

(Modificazioni all’articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2018 dopo le parole: *“nel mercato del lavoro”* sono inserite le seguenti: *“con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l’innovazione tecnologica”* e dopo le parole: *“della condizione sociale e personale dei destinatari”* sono inserite le seguenti: *“, degli impatti occupazionali stimati”*.

2. Al comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 1/2018 dopo le parole: *“sistema produttivo regionale”* sono inserite le seguenti: *“con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), risultanti anche dal confronto con le parti sociali e mediante la promozione di patti per le competenze”*.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“6 bis. La Regione promuove l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale.

6 ter. La programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.”.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Note di Riferimento

Si illustrano di seguito i singoli articoli della proposta.

Articolo 1

Alla lettera w) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2018 viene specificato che le politiche regionali sono volte allo sviluppo del sistema dell'offerta di apprendimento, nella direzione della sua maggiore coerenza e qualità, in rapporto ai riferimenti europei ed all'evoluzione del quadro nazionale, orientandolo in particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, la green economy, e l'innovazione tecnologica e verso le aree in cui si verifica il maggior disallineamento tra domanda e offerta di competenze.

La modifica della disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.

Articolo 2

La programmazione delle politiche in materia di lavoro e di apprendimento permanente è realizzata in coordinamento con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.

La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione, e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Il confronto con le parti sociali e con gli operatori privati dei sistemi del lavoro e della formazione costituisce una delle direttrici portanti della legge regionale 1/2018, con riscontro innanzitutto nella previsione dell'articolo 8 relativa all'attivazione del Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro, sede preminente ove assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, come delineate nei termini generali all'articolo 7 (Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive).

Al comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il riferimento che gli interventi di politica attiva del lavoro, incluse le politiche formative siano programmati anche in base agli impatti occupazionali previsti.

Tale specificazione è finalizzata ad adeguare il quadro normativo regionale del sistema della formazione con gli obiettivi del Piano Nuove Competenze – Transizioni sopra citato e consentirà una stima dell'impatto occupazionale di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ogni singolo programma di politica attiva già in fase di pianificazione strategica oggetto di tale disposizione.

La modifica della disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.

Articolo 3

La LR 1/2018 all'articolo 10 prevede l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla l. 68/1999, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità.

L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
- b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all' articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria;
- c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;
- d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione.

Tali previsioni nella loro messa a terra stanno trovando concretezza e affinamento, da un lato grazie all'evoluzione dei sistemi informativi regionali e alla messa a disposizione, anche a livello nazionale, di strumenti di Labour Market Intelligence, dall'altro nel confronto con le parti sociali.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla Missione 7 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni - alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 vengono aggiunti i riferimenti alla promozione di patti per le competenze e viene specificato che la programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) e della stima sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.

La modifica della disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.

Articolo 4

All'articolo 28 (Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi) sono previsti i meccanismi generali e gli attori coinvolti nel riconoscimento delle competenze.

Pur essendo già presente un richiamo al riconoscimento delle competenze maturate in contesti informali si è ritenuto di dare maggiore evidenza ai principi rilanciati con il PNC-T e in particolare alla valorizzazione dei processi di formazione sul lavoro con una proposta di integrazione.

Viene pertanto introdotto il comma 1 bis) con la previsione che la Regione promuova l'apprendimento durante tutto l'arco della vita valorizzando con l'acquisizione di micro-credenziali la formazione espletata in contesti di lavoro e in percorsi formativi brevi.

La modifica della disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.

Articolo 5

Per rendere più rispondenti le previsioni legislative alle linee strategiche del PNC-T e per una pertinenza ed efficacia maggiore delle misure predisposte per ridurre il disallineamento di competenze e professioni viene emendato l'articolo 29 (Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive) della Legge regionale che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, stabilisca le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro.

Nel contesto regionale finora non sono state formalizzate esperienze di patti per le competenze, pertanto si provvede a emendare il comma 5 dell'articolo 29 prevedendone la promozione allo scopo di facilitare il superamento dei disallineamenti tra domanda e offerta di competenze.

Inoltre all'articolo 29 al fine di recepire le finalità promosse dal PNC T viene esplicitato il riferimento ai settori chiave ed è stato aggiunto il riferimento agli impatti occupazionali stimati tra gli aspetti dei quali tener conto nella formulazione delle misure oltre a quelli già citati dell'età,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del livello di istruzione, della condizione sociale e personale dei destinatari.

Viene pertanto emendato l'articolo 29 commi 1 e 5 al fine di precisare che con l'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica nonché di porre particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), risultanti anche dal confronto con le parti sociali e mediante la promozione di patti per le competenze.

Viene inoltre introdotto il comma 6 bis che prevede che la Regione promuova l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale. Tali meccanismi di premialità consistono in elementi di valutazione (punti aggiuntivi) dei progetti presentati a valere su avvisi che finanziano l'offerta formativa con fondi strutturali, nazionali o regionali così come da c. 2 dell'art. 48 della LR.1/2018 e smi.

Nel comma 6 ter viene aggiunta la previsione che la programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Tali misure di accompagnamento che aiutano i più deboli troveranno applicazione negli avvisi che finanziano l'offerta formativa con fondi strutturali, nazionali o regionali così come da c. 2 dell'art. 48 della LR.1/2018 e smi. Nello specifico tali misure sono già previste e programmate nell'asse Inclusione Obiettivo Specifico h) del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e nel relativo Documento di Indirizzo Attuativo di cui alla DGR 201/2023 e smi .

La modifica della disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.

Articolo 6

L'articolo prevede la clausola di neutralità finanziaria coerentemente con l'assenza di effetti finanziari delle norme contenute nel presente DDL.

Articolo 7

Si prevede che le modifiche apportate alla LR 1/2018 dal presente DDL entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 09/09/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT
- Adriano Bei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Francesco De Rebotti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 09/09/2025

Assessore Francesco De Rebotti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge